

ASSOCIAZIONE MISANO MARITTIMA

Associazione di promozione sociale a norma della legge
7/12/2000, n. 383 e della legge della Regione Emilia Roma-
gna 9/12/2002, n.34

Atto costitutivo

Oggi, in Misano Adriatico (RN) i sottoscritti:

FABIO DELLAROSA Rimini 26/4/70
VIA S. LORENZO MONTE, 3 Rimini

MICHELA SACCHI SASSOGERVARO (PO) 27/11/1972
VIA VERDI 13 MISANO. A

MARCO TASSALINI Rimini 30/7/1972
VIA I TACCIO 205 MONDANO (RN)

FILIPPO GENTILUCCI Rimini 31/12/1970
VIA RENATO GUTUSO N°9 MISANO. A.

FRANCESCA GENNARI RICCIONE 09/8/1980
VIA CA' DEL DRAGO 19/C RIMINI (RN)

GIANNINI TICCHI Rimini 30/12/1967
VIA ANGELONI 5 RICCIONE (RN)

costituiscono l'associazione di promozione sociale a norma della legge 7/12/2000, n. 383 e della legge della Regione Emilia Romagna 9/12/2002, n.34, denominata Misano Marittima.

Fino alla prossima Assemblea Ordinaria, da convocare entro un anno, nominano Presidente dell'Associazione **Dellarosa Fabio** (cod.fisc.: DLLFBA70D26H294U) e componenti il Consiglio direttivo tutti gli altri soci fondatori.

Versano ciascuno quale prima quota sociale determinata da deliberazione assembleare, che varierà a seconda del tipo di attività esercitata e dalla sua dimensione; detta quota sarà dovuta anche dai soci che dovessero fare istanza di iscrizione appena lo Statuto sarà registrato.

Il Presidente è autorizzato a porre in atto tutte le formalità di tipo fiscale e burocratico che sono necessarie alla piena operatività dell'Associazione.

Infine all'unanimità approvano il seguente

Statuto

Art. 1 SEDE

L'associazione ha sede legale in Misano Adriatico alla Via Del Mare n.30 Studio Legale Avv. Simone Migani, in detta sede saranno conservate le scritture contabili, il libro dei soci e quello dei verbali delle assemblee e del consiglio direttivo.

L'associazione non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata.

Gli eventuali utili non possono essere ripartiti tra gli associati anche indirettamente.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

In caso di scioglimento, l'attivo di cassa e la proprietà di eventuali beni mobili ed immobili saranno devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione potrà attivare per la propria attività altre sedi.

Art. 2 OGGETTO SOCIALE

Scopi dell'associazione sono:

■ Realizzare attività di promozione, organizzazione e gestione di eventi di tipo culturale, sportivo, sociale e turistico. Organizzare iniziative in realtà sociali, educative, sportive e culturali volte ad aumentare la sensibilizzazione e conoscenza del nostro territorio attraverso l'utilizzo del logo "Misano Marittima".

■ Gestione di iniziative a supporto dell'attività di cui al primo punto, quali, a solo titolo esemplificativo: comunicazione e marketing, pubblicità, parcheggi, svolgimento pratiche burocratiche ecc

Qualsiasi operazione ed atto di tipo contrattuale, finanziario ed immobiliare necessari o utili, nel rispetto della normativa vigente, finalizzati al raggiungimento dei precedenti scopi sociali;

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di democrazia, pari opportunità e rispetto dei diritti costituzionali.

L'associazione non ha fini di lucro eventuali proventi ed avanzi di amministrazione non possono essere divisi tra gli associati neanche in modo indiretto, ma dovranno essere obbligatoriamente reinvestiti per

le finalità di cui al primo comma.

Art. 3 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne maggiorenni che accettano gli articoli dello Statuto, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

Tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio a norma del d.lgs. 30/6/2003, n.196 e smi.

Il diniego all'iscrizione va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 4 SOCI FONDATORI E SOCI EFFETTIVI

Ci sono due categorie di soci:

Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione, ma solo al pagamento della quota sociale annuale. Hanno

elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.

Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione annuale e al pagamento della relativa quota sociale.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 5 QUOTA SOCIALE

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Art. 6 DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni

hanno diritto di voto.

Art. 7 DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 8 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio, anche quello fondatore, può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il socio che recede non potrà più utilizzare il marchio dell'Associazione Misano Marittima dal momento della comunicazione di recesso.

Il socio, anche quello fondatore, può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dal presente statuto o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo.

Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea ordinaria dei soci nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 9 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 10 L'ASSEMBLEA

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso pubblicato sul sito dell'associazione almeno 7 giorni prima e spedito con posta elettronica all'indirizzo mail comunicato da ciascun socio. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente stesso o da persona appositamente nominata dall'Assemblea stessa con la maggioranza dei presenti, previa apposita mozione d'ordine presentata da almeno un decimo dei presenti.

Deve inoltre essere convocata quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

Art. 11 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di 2/3 dei soci e con decisioni deliberata a maggioranza pari alla metà più uno del numero dei soci iscritti nel libro dei soci alla data dell'assemblea.

La seconda convocazione, andata deserta la prima, dovrà essere convocata con raccomandata a tutti i soci, e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza degli stessi.

Art. 12 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno a distanza di almeno 30 minuti, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria:

1. elegge il Presidente
2. elegge il Consiglio direttivo
3. propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
4. approva il rendiconto consuntivo e il conto preventivo annuale predisposto dal Consiglio direttivo (a tal fine la denominazione di detti documenti contabili potrà assumere anche altra denominazione e consistenza in ossequio a disposizioni fiscali e normative o per ragioni di opportunità);
5. fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
6. ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo;

7. approva il programma annuale dell'associazione;

8. approva in via preliminare tutti i contratti in materia immobiliare di cui sia parte l'Associazione;

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto, non sono ammesse deleghe.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno.

Art. 13 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'Assemblea e composto da tre a cinque membri.

La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza dei presenti, a

	parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	Il Consiglio direttivo:	
	1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;	
	2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;	
	3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;	
	4. ammette i nuovi soci;	
	5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea.	
	Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.	
	Il Consiglio direttivo designa al suo interno un vicepresidente, con funzioni di segretario e il tesoriere.	
	Art. 14 IL PRESIDENTE	
	Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea. E' nominato dall'Assemblea.	
	Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.	
	Convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.	
	Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.	
	Art. 15 RISORSE ECONOMICHE	
	I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:	
	1. dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente	

dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;

2. dai contributi, donazioni, legati, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.

3. da contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

4. da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

5. da entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;

6. da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

7. erogazioni liberali degli associati e di terzi;

8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

9. da entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione;

10. da eventuali rendite, canoni di locazioni e simili provenienti da gestione del patrimonio immobiliare che l'associazione potrà intestarsi.

Il Consiglio direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.

Art. 16 SCRITTURE CONTABILI

Il rendiconto consuntivo e il conto preventivo annuale (a tal fine la de-

nominazione di detti documenti contabili potrà assumere anche altra denominazione e consistenza in ossequio a disposizioni fiscali e normative o per ragioni di opportunità) sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall'assemblea che deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

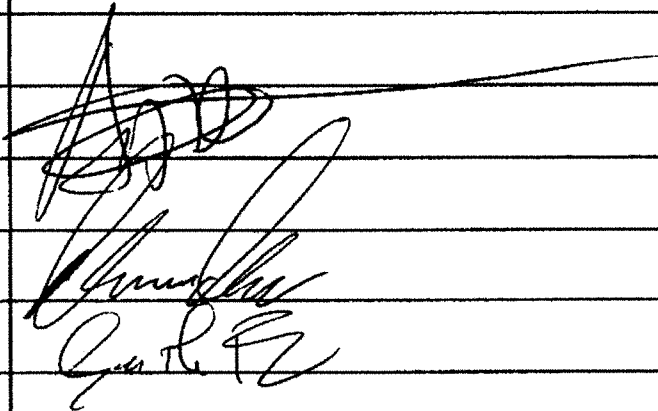
Le scritture contabili sono depositate presso la sede legale dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e possono essere consultate da ogni associato.

Il Consiglio direttivo in relazione alla complessità degli adempimenti di tipo fiscale e finanziario potrà avvalersi della consulenza di uno studio commerciale e fiscale e dell'opportunità di allegare a dette scritture contabili la relazione di un revisore dei conti.

Art. 17 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

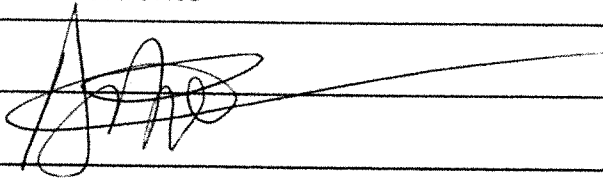
Sottoscrivono i soci fondatori:



Misano addì

26/09/2019

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.